

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

- **Estensione dell'Art Bonus ai parchi e giardini storici vincolati privati**
- **Definizione di tariffe di favore per l'uso dell'acqua** per garantire il minimo vitale ad ogni giardino

In tempi in cui si chiede ai cittadini tutti di prendere coscienza che il verde e l'ambiente sono valori irrinunciabili per la salute della collettività e per il futuro del nostro pianeta prevedere delle misure di sostegno alla conservazione dei parchi e giardini storici, che da secoli contribuiscono alla bellezza del nostro paese ci sembra un atto dovuto.

8.5 APGI – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO VERDE

L'APGI è un'Associazione costituita nel 2011 al fine di creare un coordinamento ed attivare sinergie tra le numerose realtà che operano, nel nostro Paese, sulle diverse tematiche del verde, dal verde urbano al paesaggio in senso lato, ai giardini storici (<http://www.apgi.it/>).

L'APGI si pone anche come referente italiano nella rete degli istituti analoghi, in particolare in Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Belgio e Polonia, ed ha attivato con alcuni di essi, importanti partnership.

La convenzione con il Mibact fornisce ad APGI il supporto istituzionale per svolgere un ruolo di raccordo con altre istituzioni pubbliche e private.

Le attività e le iniziative messe in campo nel corso del 2015 possono essere raggruppate secondo le seguenti tematiche:

- Attività in collaborazione con Enti ed Istituzioni pubblici;
- Attività in collaborazione con associazioni private
- Sostegno ad attività divulgative

- Elaborazione di un documento programmatico sulle politiche del verde.

8.5.1 Attività in collaborazione con Enti e Istituzioni Pubblici

1. Stati generali del verde urbano

Il 21 novembre 2015, nell'ambito della Giornata degli alberi, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, organo istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha organizzato gli "Stati Generali del verde urbano" con la partecipazione di numerosi esponenti di rilievo, tra i quali politici e rappresentanti di istituzioni e Associazioni. APGI ha portato il proprio contributo di collaborazione, in riferimento all'attuazione della Legge 10/2013, "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" evidenziando come un corretto uso conservativo e l'incremento del verde urbano producano valenze ambientali nel senso più vasto, con ricadute sulla salute dei cittadini ed anche sull'occupazione e sull'economia. Da non sottovalutare come la conservazione e l'incremento del verde abbia anche grande valore nel preservare l'assetto storico dei luoghi e dei paesaggi, come peraltro prescrive l'art. 9 della nostra Costituzione.

2. Iniziative a sostegno della Legge Susta per la defiscalizzazione degli interventi sul verde

All'iniziativa precedente si collega il sostegno dato in numerose iniziative pubbliche alla proposta di legge, il cui primo firmatario è il senatore Susta, che prevede la defiscalizzazione degli oneri per interventi di riqualificazione sul verde privato, in una concezione che considera il verde, a chiunque

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

appartenga, bene comune per gli effetti positivi sull'ambiente e sulla salute dei cittadini, oltre che per la conservazione del paesaggio e della storia del paese. Al sostegno dato alla proposta di legge presso il Senato, si aggiunge quello ad una analoga proposta presentata dal deputato Bernardo presso la Camera dei deputati.

3. Itinerari Giubileo con Mibact

Su richiesta del Mibact, APGI ha predisposto l'itinerario verde nella città di Roma, ad uso dei visitatori giunti per il Giubileo della Misericordia. L'itinerario, insieme agli altri itinerari tematici, è stato presentato dal ministro Franceschini, ed è on line.

4. Legge della Regione Lazio sulle Ville Storiche

APGI ha messo a disposizione il proprio know-how nella predisposizione della legge che la Regione Lazio ha in discussione e che prevede iniziative per la valorizzazione del patrimonio regionale di verde storico.

5. Progetto Parchi della Rimembranza con Mibact

APGI ha presentato un progetto, elaborato con l'Istituto per la Catalogazione del Mibact, per il censimento dei Parchi della Rimembranza sorti in moltissimi paesi italiani dopo la Grande Guerra. Il progetto è stato presentato alla Presidenza del Consiglio che ha stanziato finanziamenti ad hoc per la ricorrenza dei 150 anni dalla Grande Guerra ed ha ottenuto un piccolo finanziamento. Scopo del progetto non è solo censire ma valorizzare, conservare, rendere consapevoli i cittadini dell'importanza di questo patrimonio verde.

6. Consulenza e supporto per la manutenzione ed il restauro dell'antico Orto Botanico in via Milano

La Direzione dell'Istituto Nazionale per la Patologia del Libro, che ha sede in un edificio di via Milano a Roma, ha chiesto la collaborazione di APGI per la manutenzione ed il ripristino conservativo dell'area verde di pertinenza, che nella seconda metà dell'Ottocento ha ospitato l'Orto Botanico cittadino, prima del suo trasferimento nella sede di via della Lungara, e che ancora conserva numerosi alberi monumentali rari e tracce dell'originario assetto.

APGI ha fornito le linee guida per impostare una corretta manutenzione del verde ed ha presentato un progetto di indagine per la conoscenza della storia del luogo da porre come base per un intervento di ripristino.

8.5.2 Attività in collaborazione con Enti Privati

1. Italia Giardino d'Europa. Guida dei giardini più interessanti da visitare

In collaborazione con il Touring Club Italiano, APGI, in particolare tramite i componenti del Comitato Scientifico, ha predisposto una guida di oltre trecento giardini presenti in tutte le regioni italiane, visitabili e che offrono particolari motivi di interesse. Autori delle schede di ogni giardino sono i maggiori esperti del settore, che offrono quindi testi di piacevole lettura e di grande rigore scientifico.

Il volume, appena stampato, sarà presentato nei giardini del Quirinale.

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

2. Patrocini a manifestazioni e presentazioni di libri

APGI, tramite i propri diversi membri, ha partecipato alle più importanti manifestazioni florovivaistiche, quali quella di Brescia e di AssoFlora Lombardia, alle mostre mercato della Landriana, della Conserva della Neve e al Festival del Giardino e del Paesaggio di Roma. In ogni occasione sono state presentate le attività di APGI e gli obiettivi condivisi con i soci fondatori e portate avanti dal Consiglio Direttivo.

3. Attraverso un rapporto consolidato con Film Commission, APGI fa da tramite e da garante per fornire alle industrie cinematografiche siti “verdi” di pregio che i proprietari, soci APGI, mettono a disposizione.

8.5.3 Attività divulgative

Grazie all'accordo con la direzione editoriale del mensile Gardenia, media partner di APGI, ogni numero riserva una pagina alle attività promosse, sostenute o realizzate da APGI.

8.5.4 Documento programmatico sulle Politiche del Verde

Un gruppo di lavoro composto da alcuni membri del Consiglio Direttivo di APGI, ha predisposto un documento che raccoglie le linee guida dell'Associazione sulle politiche del Verde.

Il Documento è allo stato attuale una bozza di discussione, e si riporta proprio per aprire il dibattito.

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

9 PROSPETTAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI NECESSARI A GARANTIRE LA PIENA ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE

La mancanza di slancio, le difficoltà e le criticità già espresse nelle precedenti relazioni circa l'attuazione della L. 10/2013, continuano ad essere osservate anche nel terzo anno di vita della norma. Per la maggioranza degli Enti locali, permane una limitata considerazione degli impegni derivanti dalla norma in parola e come già sottolineato nel 2015, la mancanza nel testo di legge, di scadenze perentorie, puntuali responsabilità, sanzioni/penalità e poteri sostitutivi, indubbiamente sfavorisce la sua concreta applicazione. Da evidenziare però che le problematiche di scarsa attuativa della legge, non riguardano solo il livello locale. Anche a livello centrale (Stato / Ministeri) appare evidente una incapacità di intercettare in maniera lucida tutte le occasioni di nuova legislazione per porre in essere armonizzazioni e sinergie e realizzare un quadro coerente e convergente capace di supportare al meglio le scelte contenute nella L.10/2013.

Nel periodo maggio 2015 / aprile 2016, ad esempio, sono stati emanati alcuni importanti strumenti legislativi dove assenti sono riferimenti espliciti alla L. 10/201322.

Per di più la mancanza di una specifica attribuzione finanziaria che possa sostenere in modo concreto l'attuazione dei vari obiettivi, aumenta la fragilità della norma.

Così la potenzialità di uno strumento legislativo idealmente in linea con gli impegni internazionali riguardanti strategie e azioni per il contrasto al cambiamento climatico e i suoi effetti, attraverso concrete azioni di aumento della resilienza degli ecosistemi, inclusi quelli urbani e di cui l'implementazione del verde ne è parte basilare, continua a venir meno.

Appare pertanto sempre più necessario e urgente intervenire normativamente con azioni a carico delle strutture parlamentari destinatarie della presente Relazione, tese a realizzare puntuali armonizzazioni e sinergie tra i diversi momenti normativi, al fine anche di rivedere in alcuni punti, la stessa Legge 10/2013.

Nei paragrafi successivi, sono prospettati alcuni suggerimenti riguardanti interventi a carattere legislativo o di aggiornamento delle normative tecniche di responsabilità ministeriale.

9.1 SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA ALLA CULTURA DEL VERDE

Le raccomandazioni contenute nella Relazione 2015, circa un ricorso organico e consistente ai mezzi di comunicazione di massa (in particolare televisione e testate giornalistiche) per operare un'incisiva

22

- Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
- Decreto Min. sviluppo economico del 26 giugno 2015, "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.
- Decreto Interministeriale 14 aprile 2015, n. 66 - "Misure per l'efficiamento energetico degli edifici scolastici", attuativo dell'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
- LEGGE 18 agosto 2015, n. 141 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

sensibilizzazione dei cittadini alla cultura del verde, rimangono pienamente valide e continuano ad essere meritevoli di attenzione tenuto conto di pochi miglioramenti in tal senso che si sono osservati durante l'anno passato.

Indubbiamente lo scarso attivismo della comunicazione mediatica in tal senso, è legata alla scarsità o meglio l'assenza di risorse economiche e, considerando che comunicare costa, non è prevedibile un miglioramento in tal senso finché non saranno rese disponibili adeguate risorse.

Facendo ricorso tuttavia all'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, già utilizzato nella stessa L.10/2013, è possibile ampliare il bacino di contribuenti / sponsor al monte risorse necessario, anche nei confronti di spese per la comunicazione mirata, assimilando gli interventi di informazione e sensibilizzazione al sostegno ad attività culturali come recentemente previsto dal D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", potendo così parlare di "Green Bonus" come oggi avviene per l'Art Bonus.

Ulteriore suggerimento potrebbe essere quello legato all'utilizzo dei social media, settore che come si sa è in fortissima espansione e che non è stato invece ancora attivato per gli intendi di diffusione di una cultura del verde.

Accanto tuttavia a detti strumenti di comunicazione rivolti al pubblico in generale, un altro ambito da considerare, per raggiungere un vasto bacino di pubblico, utilizzando come intermediari gli studenti dei vari ordini e gradi d'istruzione, è quello dell'educazione ambientale.

La Rete INFEA, coordinata dal Ministero dell'Ambiente (<http://www.minambiente.it/pagina/il-sistema-nazionale-infea>) e a cui partecipano con specifici livelli di auto-organizzazione e autonomia le Regioni, può rappresentare un importante veicolo dei messaggi connessi agli intenti della L.10/2013, potendo contare tra l'altro nella potenziale attivazione (seppure in via indiretta) di risorse finanziarie derivate dai Fondi Europei destinati all'educazione e all'ambiente.

9.2 CONVEGNO/STATI GENERALI “VERSO IL PIANO NAZIONALE DEL VERDE URBANO”

Durante il 2015, nell'ambito della collaborazione in essere con il Gruppo di Lavoro ISPRA che fornisce supporto a questo Comitato, è stato avviato un percorso di confronto e riflessione sulle attività da mettere in campo per l'attuazione dell'art. 3, comma 2 punto c) della Legge 10/2013, che attribuisce al Comitato il seguente compito:

c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

Tale percorso, tuttora in essere, ha fatto emergere da un lato la necessità di conoscere in maggiore dettaglio natura e contenuti dei Piani comunali del verde in essere per poter disporre di una base conoscitiva completa sullo stato dell'arte nel nostro Paese (vedi al Capitolo 6 per i primi risultati dell'indagine), dall'altra la consapevolezza dell'estrema complessità di tale compito, viste le diverse tematiche ambientali e sociali coinvolte, le numerose competenze tecniche in gioco e le necessarie interrelazioni multilivello con gli altri strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale che un simile Piano nazionale necessariamente comporta.

Per dare una prima struttura ai contenuti del Piano è stato approvato un concept preliminare del Piano nazionale del verde, una sorta di versione 1.0 del Piano, di cui si dà maggiore conto nel Capitolo 6 al paragrafo "Verso il Piano nazionale del verde urbano".

L'integrazione degli aspetti tecnici più strettamente ambientali (servizi ecosistemici, cambiamenti climatici, biodiversità etc.) con quelli di pianificazione e programmazione che tale Piano nazionale del verde dovrà assicurare richiede un confronto aperto e serrato con tutte le competenze e le rappresentanze coinvolte, da attivare in un Convegno/una serie di conferenze preparatorie/Stati generali, in cui mettere a sistema tutte le conoscenze scientifiche, tutto il patrimonio di know how tecnico, tutti i soggetti politici (Ministeri, Regioni, Comuni etc.), e le Associazioni nazionali interessati a partecipare – ognuno con le proprie competenze - al percorso di costruzione del Piano nazionale del verde urbano.

9.3 CONVEGNO SCIENTIFICO "I VALORI DEL VERDE"

Il Convegno tecnico-scientifico intitolato "I Valori del Verde" e di cui si è già parlato nella Relazione 2015, rimane un obiettivo primario del programma di attività del Comitato, con presumibile realizzazione negli ultimi mesi del 2016.

Si ricorda che le finalità primarie del Convegno sono quelle di porre in evidenza positività gli effetti della vegetazione in ambito urbano, specificando gli elementi quali-quantitativi e descrivendo i benefici prodotti dal verde urbano: quantità di polveri sottili e inquinanti gassosi assorbiti dalle piante, risparmio energetico ed economico per singole unità immobiliari ovvero per tutti gli edifici per effetto della riduzione dell'isola di calore estiva, ecc.

Vale la pena in proposito ricordare che il "Collegato Ambientale" (Legge 28 dicembre 2015, n. 221), all'art. 70, affronta l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA). Il Convegno in parola potrebbe rappresentare un momento importante per gli addetti al settore per discutere su come far valere e parametrare il verde pubblico, nel costruendo sistema.

9.4 INIZIATIVE NORMATIVE DA PARTE DELLE CAMERE

Tenuto conto delle normative intervenute nel periodo maggio 2015/aprile 2016 e dell'osservazione dell'andamento attuativo della L.10/2013, di seguito si riportano alcuni possibili suggerimenti per interventi di carattere normativo che possono meglio sostenere il settore.

Proprio sulla struttura della L.10/2013, si potrebbe ipotizzare una "Legge di modifica, integrazione e attuazione", come strumento a se stante oppure (maggiormente raccomandabile) come uno o più emendamenti in un altro prossimo strumento normativo idoneo e/o tematicamente affine.

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

In tale strumento di revisione, in primo luogo andrebbe affrontato l'aspetto dell'obbligatorietà di quanto previsto, individuando in modo puntuale, termini temporali (perentori), sanzioni/penalità e poteri sostitutivi in caso di totale inerzia del soggetto responsabile, qualunque e chiunque esso sia.

Per ciò che riguarda la disponibilità di basilari risorse finanziarie per dare reale possibilità di attuazione alla Legge, va indubbiamente affrontato l'aspetto di costituzione di un fondo apposito che pur non gravando sui bilanci ordinari della finanza pubblica, possa essere alimentato da varie fonti (contributi ad hoc, sovra-tassazioni specifiche, sponsorizzazioni, accantonamenti obbligatori, ecc.) e poi utilizzato in maniera esclusiva per sostenere le iniziative che corrispondono agli obiettivi della norma.

In tale visione andrebbe riconsiderato l'art. 4 comma 3, l'art. 5 comma 1, l'art. 7 comma 4 e 5, considerando anche la possibilità di introdurre un art. 6bis, come di seguito illustrato.

9.5 PROPOSTA DI UN DDL RECANTE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ISTITUZIONE DELL'UNITÀ DI MISURA LEGALE ARBORICOLA

Evidenze scientifiche precise indicano che molte piante sono ghiotte di formaldeide, benzene, xilene, toluene e ammoniaca, nonché di altri composti organici. Tra le specie più efficienti in quest'opera di purificazione dell'aria, vi sono anche piante molto comuni, come le gerbere, i crisantemi, il pothos, il tronchetto della felicità e il ficus".

Muovendo da questa premessa, il Comitato ritiene che – nel quadro delle politiche di intervento integrato in materia di energia e cambiamenti climatici, che fissa nuovi obiettivi per il 2020, al fine di indirizzare la società europea verso un modello di sviluppo sostenibile, sviluppando un'economia a basse emissioni di CO₂ – sia essenziale dotarsi di indicatori sintetici e significativi, che consentano ad ogni interessato, ad iniziare dal cittadino, di monitorare, in forma il più possibile accessibile, l'efficacia e l'efficienza delle politiche di gestione intraprese per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità posti a livello europeo.

Da qui, la proposta di "tradurre in alberi", attraverso cioè il riferimento ad un simbolo di immediata e comune percezione per ogni cittadino, la quantità di anidride carbonica risparmiata dal settore pubblico per effetto delle aggiudicazioni di appalti pubblici ai sensi dell'art. 68 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici. Inoltre, per gli appalti il cui valore stimato è pari o superiore a 10.000.000 di euro, il bando o la lettera di invito indica che le imprese partecipanti alla gara devono, a pena di esclusione, corredare l'offerta della misurazione anzidetta, riferita all'intero lavoro, all'intera fornitura oppure all'intero servizio, come individuato dal bando o dalla lettera.

Quanto al settore privato, la proposta prevede che, ferma restando la realizzazione su base volontaria del Bilancio di sostenibilità delle imprese aventi sede legale in Italia, l'unità di misura arboricola sia quella minima da utilizzare ai fini del computo e dell'indicazione degli effetti di sostenibilità ambientale delle iniziative illustrate nel Bilancio stesso.

Alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, dopo l'art. 6, è inserito il seguente:

Art. 6-bis - Istituzione dell'unità di misura arboricola

1. Allo scopo di consentire una più accessibile quantificazione delle esternalità legate alle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché ai cambiamenti climatici, l'unità di misura da utilizzare ai fini del computo e dell'indicazione, sul sito Internet di ciascuna stazione appaltante, della quantità di

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

anidride carbonica risparmiata per effetto delle aggiudicazioni di appalti pubblici ai sensi dell'art. 68 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici è il numero di alberi necessario per assorbire quella quantità. Per gli appalti il cui valore stimato è pari o superiore a 10.000.000 di euro, il bando o la lettera di invito indica che le imprese partecipanti alla gara devono, a pena di esclusione, corredare l'offerta della misurazione di cui al periodo precedente, riferita all'intero lavoro, all'intera fornitura oppure all'intero servizio, come individuato dal bando o dalla lettera.

2. Ferma restando la realizzazione su base volontaria del Bilancio di sostenibilità delle imprese aventi sede legale in Italia, l'unità di misura di cui al comma 1 è quella minima da utilizzare ai fini del computo e dell'indicazione degli effetti di sostenibilità ambientale delle iniziative illustrate nel Bilancio stesso.

3. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, su proposta congiunta di ISPRA e CNR, adotta con propria delibera la tabella comparativa di assorbimento della CO₂, riguardo ad un paniere di 15 specie autoctone, da utilizzare ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2. La delibera è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, oltre che sul sito del Comitato.

9.6 VERDE ARCHITETTONICO E VERDE PERIURBANO

Al fine di un'auspicabile armonizzazione e sforzo di convergenza dei vari strumenti del quadro normativo nazionale che incidono direttamente o indirettamente sulla migliore applicazione della L.10/2013, ed in particolare sul tema dei tetti e delle pareti verdi, sarebbe opportuno intervenire su:

- Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) per rendere inequivocabile l'inclusione di tetti e pareti verdi come sistemi di efficientamento energetico degli edifici e quindi ammessi alle agevolazioni e alle detrazioni fiscali del caso;
- Decreto Min. sviluppo economico del 26 giugno 2015, per inserire negli allegati, i parametri esatti delle performance di isolamento termico di tetti e pareti verdi per essere così chiaramente certificabili ai fini degli Attestati obbligatori di Prestazione Energetica degli immobili;
- Decreto Interministeriale 14 aprile 2015, n. 66 – per l'inserimento esplicito di tetti e pareti verdi quali misure ammesse e finanziabili per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012, per l'esplicitazione dei tetti e delle pareti verdi quali sistemi indiretti di riduzione dei consumi energetici e quindi assoggettabili ai riconoscimenti dei certificati bianchi;

In termini generali, rispetto al tema del verde pubblico e dei relativi servizi gestionali, è raccomandabile esplicitare la convergenza tra la Legge 10/2013 e la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (collegato ambientale), nei punti che trattano dei criteri ambientali minimi per gli appalti pubblici – Art. 18 e 19 e l'introduzione di un sistema nazionale di remunerazione dei servizi ecosistemici – art. 70.

Sempre rispetto a nuova normativa nazionale intervenuta nella seconda metà del 2015, più che opportuna, in funzione dell'impatto su un vasto pubblico, è raccomandabile un'esplicitazione di complementarità tra L. 10/2013 e la LEGGE 18 agosto 2015, n. 141 - in materia di agricoltura sociale.

A livello di attività normativa regionale, considerato il moltiplicarsi di iniziative specifiche e anche in questo caso per le implicazioni di carattere sociale, comunicativo e di integrazione implicita con gli obiettivi della L.10/2013, da valutare anche un'azione specifica di dialogo e confronto su tutti gli strumenti che a livello

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

locale, stanno incentivando l'orticoltura / agricoltura urbana (gli ultimi dati disponibili parlano di circa 18 milioni di italiani coinvolti direttamente in tale attività).

9.7 ATTUAZIONE DELL'ART.6 DELLA LEGGE 10/2013 – VERDE ARCHITETTONICO

Una delle parti più qualificanti della Legge 10/2013 è l'art. 6 dove il legislatore in maniera lungimirante e sensibile nei confronti di una generale quanto ineluttabile esigenza dei nostri tempi, quella della lotta all'inquinamento dell'aria, in particolare delle aree urbane, e agli ormai ineludibili cambiamenti climatici, ha inteso rendere cogenti e coerenti gli impegni nazionali e internazionali assunti a partire da 1997 (protocollo di Kyoto), specificando l'obbligatorietà di alcune buone pratiche del buon costruire, in grado di portare miglioramenti specifici e benefici collettivi (incluso il valore di biodiversità) nel breve termine.

Ora, a distanza di tre anni dall'emanazione della Legge, al fine di rendere ancora più stringente l'indicazione normativa e soprattutto la sua velocità attuativa e diffusione, si manifesta il bisogno di uno strumento applicativo specifico che supporti al meglio la scelte stigmatizzate nella Legge 10/2013.

In tal senso Il Comitato, con l'occasione della presente Relazione, indirizza agli Organi Parlamentari, la proposta normativa come di seguito articolata e che potrebbe essere in breve tempo essere vagliata e assumere la sua veste giuridica effettiva.

Le due proposte, una dedicata alla diffusione dei cosiddetti tetti verdi, in luogo dei lastricati solari, l'altra al corredo con verde delle recinzioni e delle separazioni delle proprietà, sono dettagliate in maniera particolareggiata e hanno l'intento di rendere immediatamente efficace l'indicazione del legislatore.

Le proposte tengono altresì conto dell'approccio legislativo specifico in ambito comunitario e pertanto contengono indicazioni bilanciate e differenziate tra privato e pubblico, dove i primi sono spinti verso il rispetto delle indicazioni contenute nell'articolato, più per motivi di convenienza e di incentivo mentre i secondi più per obblighi derivanti dall'appartenenza alla collettività la quale ha assunto impegni di responsabilizzazione anche a livello internazionale, circa le problematiche ambientali.

9.7.1 Trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili

Il legislatore ha inserito questa indicazione per varie ragioni evidenziate nel comma 1 dell'art. 6, nel quadro delle problematiche urbane esistenti va evidenziato che tale trasformazione dell'involucro edilizio consente l'assorbimento degli inquinanti emessi dalle canne fumarie degli impianti di riscaldamento (medesimo livello);

un fondamentale ruolo per la riduzione dell'isola di calore estiva, causa di numerosi decessi tra le categorie "deboli", i cittadini anziani in particolare.

A titolo esemplificativo il testo del DDL potrebbe essere il seguente.

Art. 1 - Attuazione del punto c) del comma 1 dell'art. 6 della L 10/2013 - trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili

1 – Al fine di assicurare la massima diffusione della trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili si dispone che, in attuazione della L 10/2013 e in particolare della lettera c) del comma 1 dell'art. 6 della L 10/2013, con specifico rilievo a quanto disposto "al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili", si definiscono le seguenti prescrizioni:

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

a) in sede di nuova realizzazione, per gli edifici pubblici l'estensione della copertura a giardino pensile, non può essere inferiore all'ottanta per cento (80%) dell'intera superficie dell'ultimo solaio e per gli edifici privati non inferiore al sessanta per cento (60%) dell'intera superficie dell'ultimo solaio;

b) - I lastrici solari, in occasione delle necessarie manutenzioni di ripristino dell'impermeabilizzazione, sia per gli edifici pubblici che per quelli privati, debbono essere trasformati in giardini pensili nelle misure minime di cui al precedente punto a);

c) il mancato rispetto dei limiti minimi sopra indicati negli elaborati di progetto, genera il respingimento della pratica edilizia autorizzatoria da parte dei competenti organi amministrativi comunali;

d) – Per gli edifici condominiali, i lastrici solari di uso comune possono essere concessi in uso esclusivo ai condomini secondo le seguenti priorità:

- in prima istanza ai proprietari di unità abitative situate al medesimo piano del lastrico solare;
- in seconda istanza ai proprietari delle unità abitative sottostanti ai lastrici solari;
- in terza istanza agli altri condomini che manifestino interesse per l'acquisizione in uso esclusivo.

e) - I condomini che acquisiscono il diritto di uso esclusivo dei lastrici solari condominiali hanno i seguenti obblighi nei confronti del Condominio e del dettato della L 10/2013:

- all'atto della cessione conferiscono al Condominio, quale contributo condominiale, il 50% del valore immobiliare del lastrico solare;
- si assumano totalmente gli oneri di gestione e di manutenzione della copertura;
- si impegnano entro due anni dalla avvenuta cessione in uso esclusivo a trasformare il lastrico solare in giardino pensile;
- si impegnano a garantire le servitù di accesso ai servizi condominiali presenti sulla copertura dell'edificio.

f) – I medesimi criteri, di cui al precedente punto d), si applicano per la cessione in uso esclusivo dei locali di proprietà condominiale, posizionati sulla copertura dell'edificio, il cui uso comune è venuto a cessare. L'acquisizione in uso esclusivo di tali locali è soggetta agli stessi obblighi di cui al precedente punto e), con riferimento alla copertura di detti locali.

g) - La mancata trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili entro il termine di due anni o il mancato mantenimento del giardino pensile nel tempo, comporta la perdita del diritto d'uso esclusivo, concesso dal Condominio per i lastrici solari di cui ai punti d) ovvero per i locali di cui al punto f). Il verificarsi di tale condizione, con perdita del diritto d'uso esclusivo dei lastrici solari o dei locali, ne comporta il ritorno nella piena disponibilità del Condominio, con possibilità che il Condominio conceda il subentro di altri condomini secondo le priorità di cui al punto d). La perdita del diritto di uso esclusivo non comporta alcun obbligo di rimborsi da parte del Condominio.

h) – Le concessioni in uso esclusivo di cui ai precedenti punti possono essere attuati a fronte della volontà di un numero di condomini che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio e la maggioranza dei condomini. Tale volontà dovrà essere riscontrata dall'assemblea dei condomini e potrà essere espressa anche tramite forma scritta, sottoscritta dai singoli condomini.

i) – Qualora i lastrici solari non vengano trasformati dai Condomini in giardini pensili, secondo quanto stabilito dai punti a) e b), i Comuni, con propria determina, stabiliscono una tassazione immobiliare aggiuntiva espressa per metro quadro, sulla mancata superficie trasformata. I fondi derivanti da tale tassazione saranno destinati dai Comuni alla gestione e manutenzione del verde pubblico.

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

h) I Comuni autorizzeranno le trasformazioni d'uso dei locali che erano stati adibiti a servizi condominiali e le eventuali connessioni tra le unità abitative e i giardini pensili di uso esclusivo, realizzate nel rispetto dei vincoli architettonici. Per l'attuazione di tali modifiche strutturali i Comuni dovranno adeguare i Regolamenti Edilizi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma.

9.7.2 Recinzioni e fronti strada verdi

Risulta importante definire una normativa che imponga la ricopertura con piante sempreverdi delle recinzioni in generale e di quelle a fronte strada in particolare nonché dei fronti strada per quanto possibile. Tali interventi hanno lo scopo primario di ottenere l'assorbimento delle polveri sottili e degli inquinanti gassosi direttamente a fronte e/o a livello delle strutture viarie, dove l'inquinamento viene generato dal traffico veicolare.

A titolo puramente indicativo, si riporta di seguito come potrebbe essere formulato il disegno di legge riguardante la trasformazione verde delle recinzioni.

Art. 1 - Attuazione del punto d) del comma 1 dell'art. 6 della L 10/2013 - trasformazione delle recinzioni degli edifici urbani

1 – Sulla base di specifica delibera da produrre a cura del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico di cui all'art. 3 della L 10/2013 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nella quale saranno definiti, ai sensi dei punti a) e b) del comma 1 – art. 6 – L10/2013, dei coefficienti di inverdimento degli edifici urbani esistenti o di progettata edificazione, nonché la tempistica di adeguamento a tali coefficienti, tenendo in debita considerazione le diversità climatiche che caratterizzano il territorio nazionale, i Comuni adeguano i propri Regolamenti Edilizi entro 6 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.

2 - I Regolamenti Edilizi e di Polizia Urbana debbono essere modificati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per tener conto che:

- a) in applicazione di quanto previsto dai punti b) e d) comma 1 - Art. 6 - L 10/2013, tutte le recinzioni e i fronti strada di tutti gli edifici (pubblici, privati, residenziali, produttivi, ...) debbono essere ricoperte dai proprietari con vegetazione sempreverde, sia nella parte esterna che nella parte interna delle recinzioni;*
- b) le coperture dei garage edificati a livello strada, non utilizzate quali terrazzi accessibili per uso abitativo, debbono essere ricoperti di verde con coperture a verde, come previsto dal punto c) comma 1 - Art. 6 - L 10/2013; ovvero possono essere ricoperte attraverso l'estensione orizzontale dell'inverdimento verticale attuato ai sensi del punto d) comma 1 Art. 6 L 10/2013, ovvero quale estensione alla struttura edilizia dei garage di quanto previsto alla lettera a) del presente articolo;*
- c) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, debbono essere modificati ed adeguati i Regolamenti Comunali per consentire ai cittadini la creazione di asole, alla base delle recinzioni o degli edifici fronte strada, per la posa delle piante rampicanti sempreverdi;*
- d) la posa a dimora delle piante per rendere verdi le recinzioni ed ove previsto le coperture dei garage con accesso a piano strada, deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, utilizzando i periodi stagionali più favorevoli per la posa delle piante, ovvero dotando le piantagioni di adeguato impianto di irrigazione (manuale o automatico);*

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

- e) *i Comuni delibereranno sanzioni comunali da applicare nei confronti dei proprietari delle aree oggetto degli interventi previsti dal presente articolo che risultino inadempienti; tali sanzioni saranno direttamente proporzionali alla dimensione delle recinzioni oggetto della mancata attuazione del presente articolo;*
- f) *Gli introiti derivanti da tali sanzioni saranno destinati dai Comuni al mantenimento e all'incremento del verde pubblico;*
- g) *i Comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definiranno le norme per l'arredo verde delle pareti fronte strada degli edifici che confinano direttamente con il marciapiede o con la strada; tale arredo verde dovrà essere impostato secondo criteri di arredo urbano con rispetto del transito dei pedoni e dei disabili; per l'utilizzo del suolo pubblico per la posa di piante, fioriere ecc. i cittadini non dovranno pagare alcuna forma di contributo per occupazione del suolo pubblico;*
- h) *i Comuni potranno coinvolgere le Associazioni a carattere ambientalistico, paesaggistico e agronomico per offrire assistenza tecnico-pratica ai cittadini, agli artigiani ed ai commercianti.*
- i) *La presente normativa non si applica per gli edifici soggetti a vincolo architettonico, salvo diverso parere delle Soprintendenze competenti.*

Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico

ELENCO ALLEGATI CAPITOLO 4

NOTA CIRCOLARE CFS N. 60719 DEL 30.12.2014 “CONVOCAZIONE RIUNIONE DI COORDINAMENTO”.....	2
NOTA CIRCOLARE CFS N. 6424 DEL 6.02.2015 “CONVENZIONI CFS-REGIONI E AGGIORNAMENTI”.....	4
NOTA CIRCOLARE CFS N. 37634 DEL 15.07.2015 “PROTOCOLLI OPERATIVI REGIONI-CFS”.....	6
NOTA CIRCOLARE CFS N. 37699 DEL 15.07.2015 “SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ATTIVAZIONE UTENZE PER L’UTILIZZO DELL’APPLICATIVO INFORMATICO”.....	7
NOTA CIRCOLARE CFS N. 45061 DEL 7.09.2015 “CHIARIMENTI I ORDINE ALLA PRASSI AMMINISTRATIVA E AL FLUSSO INFORMATIVO”.....	10
NOTA CIRCOLARE CFS N. 56021 DEL 30.10.2015 “ARMONIZZAZIONE DELLE NORME E DIRETTIVE PER IL CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI D’ITALIA”.....	11
NOTA CIRCOLARE CFS N. 8870 DEL 19.02.2015 “INDIVIDUAZIONE DEI VALORI MINIMI INDICATIVI DI CIRCONFERENZA PER IL CRITERIO DIMENSIONALE”.....	14
NOTA CIRCOLARE CFS N. 57357 DEL 5.11.2015 “VERIFICA IN CAMPO DELLE ATTIVITÀ DI CENSIMENTO”.....	16
NOTA CIRCOLARE CFS N. 68923 DEL 21.12.2015 “REDAZIONE DEGLI ELENCHI REGIONALI E LORO PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO”.....	17
NOTA CIRCOLARE CFS N. 11750 DEL 19.02.2016 “PRECISAZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE”.....	19
NOTA CIRCOLARE CFS N. 6424 DEL 6.02.2015 “CONVENZIONI CFS-REGIONI E AGGIORNAMENTI”.....	22
NOTA CIRCOLARE CFS N. 37634 DEL 15.07.2015 “PROTOCOLLI OPERATIVI REGIONI-CFS”.....	24
NOTA CIRCOLARE CFS N. 37699 DEL 15.07.2015 “SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ATTIVAZIONE UTENZE PER L’UTILIZZO DELL’APPLICATIVO INFORMATICO”.....	25
NOTA CIRCOLARE CFS N. 45061 DEL 7.09.2015 “CHIARIMENTI I ORDINE ALLA PRASSI AMMINISTRATIVA E AL FLUSSO INFORMATIVO”.....	28
NOTA CIRCOLARE CFS N. 56021 DEL 30.10.2015 “ARMONIZZAZIONE DELLE NORME E DIRETTIVE PER IL CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI D’ITALIA”.....	29
NOTA CIRCOLARE CFS N. 8870 DEL 19.02.2015 “INDIVIDUAZIONE DEI VALORI MINIMI INDICATIVI DI CIRCONFERENZA PER IL CRITERIO DIMENSIONALE”.....	32
NOTA CIRCOLARE CFS N. 57357 DEL 5.11.2015 “VERIFICA IN CAMPO DELLE ATTIVITÀ DI CENSIMENTO”.....	34
NOTA CIRCOLARE CFS N. 68923 DEL 21.12.2015 “REDAZIONE DEGLI ELENCHI REGIONALI E LORO PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO”.....	35
NOTA CIRCOLARE CFS N. 11750 DEL 19.02.2016 “PRECISAZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE”.....	37

NOTA CIRCOLARE CFS N. 60719 DEL 30.12.2014 “CONVOCAZIONE RIUNIONE DI COORDINAMENTO”.*Ministero delle politiche agricole**alimentari e forestali*CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
SERVIZIO CENTRALE II
DIVISIONE 6^A

Prot. n. 60719

Roma, 30 DIC. 2014

Alle Regioni e alle Province Autonome
(vedesi elenco allegato)E p.c. Ai Comandi Regionali del CFS
LORO SEDIAlla Divisione 9^A
SEDEAll'Ufficio Biodiversità
SEDEAll'Ufficio SIAT
SEDE

Oggetto: Legge n. 14 gennaio 2013, n. 10 - art. 7 - Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale. Convocazione riunione di coordinamento.

La legge 14 gennaio 2013, n. 10, oltre ad introdurre una definizione giuridica univoca dell'“albero monumentale” valida a livello nazionale, stabilisce che i Comuni effettuino il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di competenza, le Regioni redigano gli elenchi regionali, il Corpo forestale dello Stato gestisca l'elenco nazionale degli alberi monumentali, da aggiornarsi costantemente e pubblicizzarsi.

La legge in parola, ha stabilito, inoltre, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui al D.Lgs. n. 281/1997, fossero individuati i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali d'Italia.

Sulla base di una proposta presentata nel marzo 2013 dal Corpo forestale dello Stato, il decreto interministeriale, attuativo della legge, ha compiuto il suo processo di emanazione in data 18.11.2014, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 268 serie generale.

Il decreto, oltre ad istituire “l'elenco degli alberi monumentali d'Italia”, definisce i criteri di attribuzione della monumentalità, affronta in dettaglio gli aspetti tecnici e operativi dell'intera

Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico

attività di censimento nonchè di quella concernente la redazione degli elenchi a livello sia regionale che nazionale, focalizza le relazioni e i flussi informativi fra le Amministrazioni coinvolte (Comuni, Regioni, Province autonome, Soprintendenze, Corpo forestale dello Stato), individua misure di valorizzazione dell'albero, quali la pannellistica informativa. Dal punto di vista finanziario, il decreto stabilisce che le risorse autorizzate dalla legge siano ripartite tra il Corpo forestale dello Stato e le Regioni in ragione delle attività connesse, da una parte, al coordinamento, alla gestione degli elenchi, al controllo e vigilanza, al rilascio pareri e, dall'altra, al coordinamento del lavoro di censimento da parte dei comuni e alla redazione degli elenchi regionali.

La recente pubblicazione del decreto attuativo e la successiva emanazione del decreto ministeriale relativo ai criteri di ripartizione dei fondi destinati alle Regioni/Province autonome, segnano l'inizio delle attività operative di catalogazione che, nell'ambito di un intero anno e poi in regime di aggiornamento costante, dovranno essere condotte nel rispetto della tempistica imposta dalla norma, in completa sinergia fra gli attori coinvolti e sotto il coordinamento del Corpo forestale dello Stato. Tale soggetto, individuato dalla legge e dal relativo decreto attuativo come gestore dell'elenco degli alberi monumentali a livello nazionale e collettore delle informazioni provenienti dal territorio, costituirà, infatti, il riferimento dell'intera attività, che in primo luogo dovrà essere condotta dai Comuni sotto la guida delle Regioni.


Ciò premesso, questo Ispettorato generale – divisione 6^a, già impegnato in una serie di attività propedeutiche all'operatività vera e propria, al fine di conferire alla necessaria collaborazione tra Amministrazioni quel carattere di formalità previsto anche dal decreto ministeriale di ripartizione dei fondi, ha predisposto una bozza di schema di convenzione CFS/ Regioni (e Province autonome) da sottoporsi a codesti uffici per la relativa approvazione.

Codesti Enti, pertanto, oltre a prendere conoscenza dei contenuti nel dettaglio espressi dal decreto attuativo, sono invitati a partecipare, mediante un loro funzionario referente, ad una prima riunione di coordinamento che si terrà il giorno 14.01.2015 alle ore 12.00 presso la sede di Codesto Ispettorato – Ufficio URP, Via Antonio Salandra 44 Roma.

Pregasi confermare la partecipazione, con indicazione del personale incaricato, entro il giorno 12.01.2015 alla seguente mail: divisione06@corpoforestale.it e pc. a a.farina@corpoforestale.it. Una volta reso noto il referente regionale (e il relativo indirizzo mail) sarà cura dello scrivente inviare la bozza di schema di convenzione per l'opportuna visione propedeutica alla riunione.

AF /af

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone


**NOTA CIRCOLARE CFS N. 6424 DEL 6.02.2015 “CONVENZIONI CFS-
REGIONI E AGGIORNAMENTI”.***Ministero delle politiche agricole**alimentari e forestali*CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
SERVIZIO CENTRALE II
DIVISIONE 6^a

Prot. n. 6424

*Roma, 06.02.2015*Alle Regioni e alle Province Autonome
(vedesi elenco allegato)Ai Comandi Regionali del CFS
LORO SEDIE p.c. Alla Divisione 9^a
SEDEAll'Ufficio Biodiversità
SEDEAll'Ufficio SIAT
SEDE

Oggetto: Legge n. 14 gennaio 2013, n. 10 - art. 7 - Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale. Convenzioni Cfs – Regioni e aggiornamenti.

Si fa seguito alla nota n. 60719 del 30.12.2014 e a quanto prospettato nell'ambito delle riunioni di coordinamento in ordine all'oggetto per fornire, con la presente, indicazioni di natura procedurale e amministrativa ed informazioni sullo stato dell'arte.

Successivamente all'emanazione del Decreto MiPAAF datato 19.12.2014, per la ripartizione e assegnazione fondi alle Regioni/Province autonome, ed ai relativi decreti di impegno spesa, il Corpo forestale dello Stato ha predisposto una bozza di schema di convenzione Cfs/Regioni-Province autonome nel quale sono delineati, oltre che gli obiettivi comuni, i compiti delle parti relativamente alle attività di catalogazione degli alberi monumentali nonché le modalità di erogazione delle risorse assegnate dai suddetti decreti per ogni ente. Tale bozza, già resa disponibile al fine di acquisire nel più breve tempo possibile eventuali proposte di modifica e/o integrazione, è stata revisionata dallo scrivente recependo quanto osservato fino ad oggi da parte delle Regioni a statuto ordinario.

Considerata l'opportunità di provvedere nel breve termine alla erogazione delle prime risorse economiche, con la presente si trasmette lo schema predisposto dallo scrivente, valido per i rapporti di collaborazione tra Cfs e Regioni a statuto ordinario, mentre si rimanda al prossimo futuro l'invio

ISPETTORATO GENERALE ROMA - Div. 06 - Monitoraggio - Prot. Uscita N. 0006424 del 06/02/2015